



BOZZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTO AUTO

CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTO AUTO

Con la presente scrittura privata

TRA

l'Ente ecclesiastico Parrocchia, con sede in Comune di, in Via n°, identificato con Codice Fiscale, in persona del Legale rappresentante e parroco pro-tempore, nato a (.....) il, residente in Comune di, in Via n°, (Codice Fiscale) identificato con C.I. n° rilasciata dal Comune di in data ; di seguito denominato "LOCATORE",

E

il/la Signor/a nato a (.....) il, residente in Comune di , in Via n°, (Codice Fiscale) identificato con C.I. n° rilasciata dal Comune di in data ; di in seguito indicato/a anche come "CONDUTTORE";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

la parte locatrice , concede in locazione alla conduttrice che accetta , n° 1 (un) posto auto , facente parte del complesso immobiliare sito in Comune di in Via n°, posto nel cortile, avente accesso , alle seguenti condizioni :

Art. 1. - Il posto auto locato è contraddistinto dal N....., meglio identificato nel N.C.E.U. al Foglio, Part., Sub, Rendita Catastale Guro

La parte locatrice avrà facoltà di mutarlo con altro analogo posto auto previa comunicazione scritta a parte conduttrice.

Art. 2. - La locazione avrà la durata di anni 1 (uno) a fare data dal al e si rinnoverà automaticamente di anno in anno in difetto di disdetta a darsi da una parte all'altra con raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 3. - Il canone annuo è stabilito in Euro, 00 (diconsi Euro/00) da pagarsi in dodici rate mensili anticipate di Euro, 00 (diconsi Euro/00) tramite bonifico bancario continuativo presso la Banca....., codice IBAN intestato a Parrocchia

In ipotesi di rinnovo il canone verrà assoggettato ogni anno alle eventuali variazioni ISTAT del costo della vita nella misura massima consentita dalla legge e sue eventuali modifiche. Ai fini dell'aggiornamento ISTAT le parti assumono come riferimento il mese di

Art. 4. - Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato per qualsivoglia motivo, pena la risoluzione del contratto. Nessuna eccezione della parte conduttrice sarà presa in considerazione e avrà efficacia in difetto del suddetto puntuale pagamento. In ogni caso la parte conduttrice sarà tenuta, in ipotesi di ritardo, a pagare i canoni in moneta rivalutata degli interessi al tasso legale.

Art. 5. - E' vietato, pena la risoluzione di diritto del contratto a norma dell'Art. 1492 C.C., sublocare, dare in comodato, anche temporaneamente e comunque cedere l'immobile locato, salvo autorizzazione scritta della parte locatrice.

Art. 6. - Pena la risoluzione di diritto del contratto, la parte conduttrice, dovrà utilizzare il posto auto in modo da non intralciare la circolazione di auto o persone negli spazi comuni e dovrà comunicare per iscritto il tipo e la targa dell'autovettura che avrà accesso al posto auto, *(in caso si*

può aggiungere nonché delle persone autorizzate a detenere la chiave di accesso); per ogni posto auto potrà essere parcheggiata una sola auto

Art. 7. - Nella disattesa ipotesi in cui (*valutare* l'immobile presente nell'area cortiliva o comunque) il posto auto fosse dichiarato non idoneo all'uso convenuto, il contratto si risolverà, senza onere di indennizzo alcuno a carico di entrambi le parti.

Art. 8. - La parte conduttrice esonera espressamente quella locatrice da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivare ad essa o a terzi dall'uso dell'immobile, e comunque, da fatto doloso o colposo dei dipendenti di essa parte locatrice (compreso il custode dello stabile) e di terzi in genere, che vengono ammessi anche temporaneamente nel complesso immobiliare (*in caso si può aggiungere* trattandosi nel caso di specie di un cortile parrocchiale).

Art. 9. - In caso di mancata puntuale riconsegna alla fine del presente contratto, o di ogni eventuale rinnovazione, della cosa locata libera da persona e cose, la parte conduttrice sarà tenuta a corrispondere l'indennità di occupazione in misura doppia di quella del canone vigente al momento, salvo il maggior danno.

Art. 10. - La parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcunché qualora per riparazioni necessarie, anche se differibili, modifiche o miglioramenti all'interno stabile o a parte di esso dovesse risultare in qualche modo limitato l'uso ed il godimento della cosa locata; lo stesso dicasi qualora ciò avvenisse in conseguenza di avverse condizioni atmosferiche.

Art. 11. - La parte conduttrice, pena la risoluzione del contratto, si obbliga a non apportare modifiche, rinnovazioni, migliorie ed addizioni (anche asportabili a fine locazione senza nocumento per la cosa locata) all'immobile in oggetto o a parte dello stesso senza preventivo consenso scritto della parte locatrice espressamente escluso ogni altro mezzo di prova. In ogni caso tutto quanto eseguito a spese della parte conduttrice previo il consenso suddetto rimarrà a beneficio di quella locatrice senza obbligo per la stessa di versare e di ottenere la restituzione dell'immobile nel pristino stato in danno e a spese della parte conduttrice per quanto eseguito dalla stessa senza autorizzazione scritta.

Art. 12. - Saranno a carico della parte conduttrice le spese legali anche stragiudiziali che si rendessero necessarie per sue inadempienze al presente contratto.

Art. 13. - Spese di registrazione saranno a carico delle parti come per legge, quelle di bollo a carico della parte conduttrice.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, data

Il locatore

Il conduttore

Le parti dichiarano di avere attentamente letto tutte le su trascritte clausole e di approvarle espressamente in particolare quelle contraddistinte dai Nn. 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 e 12.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, data

Il locatore

Il conduttore

NULLA OSTA ORDINARIO DIOCESANO

(Legge 121 del 1984 art. 5 comma 7 ; CIC Can. 1281 § 1)

Prot. _____ Tit. 54 Fasc. ____/____

Vicario Generale